



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°280 TFT 25 del 29 gennaio 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e dal Dott. Gianfranco Vallelunga, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta e del rappresentante AIA A.B. La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 29 gennaio 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 45/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Ardizzone Vito , Presidente della società A.S.D. Catania F.C. all'epoca dei fatti;

Sig. Conti Daniele, Dirigente della società A.S.D. Catania F.C. all'epoca dei fatti;

Sig. Cannizzaro Luca Concetto, Calciatore della società A.S.D. Catania F.C. all'epoca dei fatti;

Società A.S.D. Catania F.C.

La Procura Federale con nota 6431/69pfi18-19/MA/CS/gb del 27/12/2018, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

a) Sig. Ardizzone Vito , Presidente della società A.S.D. Catania F.C. all'epoca dei fatti della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 10 comma 6 C.G.S. per aver consentito di schierare in dieci gare della stagione sportiva 2017-2018 tra le fila della propria società, il calciatore Cannizzaro Luca Concetto sebbene colpito da squalifica non interamente scontata;

b) Sig. Conti Daniele, Dirigente della società A.S.D. Catania F.C. all'epoca dei fatti della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 10 comma 6 C.G.S. per aver sottoscritto le distinte delle gare della stagione sportiva 2017-2018 nelle quali risultava inserito il calciatore Cannizzaro Luca Concetto sebbene colpito da squalifica non interamente scontata;

c) Cannizzaro Luca Concetto, calciatore della società A.S.D. Catania F.C. all'epoca dei fatti, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 10 comma 6 C.G.S., per aver partecipato a 10 gare della stagione sportiva 2017-2018 pur non avendone titolo in quanto colpito da squalifica non interamente scontata;

d) società A.S.D. Catania F.C. per responsabilità diretta e oggettiva di cui all'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. per le condotte ascrivibili al proprio Presidente e ai propri tesserati.

Il deferimento trae origine dal provvedimento n. 100/A della Corte Sportiva d'Appello Territoriale– Sicilia, con il quale veniva disposta la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le determinazioni di competenza relative all'eventuale accertamento di partecipazione a gare della stagione sportiva 2017-2018 del calciatore Cannizzaro Luca Concetto seppur in pendenza di squalifica.

La Procura Federale provvedeva pertanto all'istruzione del procedimento attraverso l'acquisizione di svariati atti di indagine, tra i quali assumono particolare significato e valenza probatoria:

1) il rapporto dell'arbitro e il suo supplemento relativo alla gara di campionato di Seconda Categoria Gir. E Catania F.C./Piano Tavola del 4.2.18;

- 2) lo stralcio del C.U. n. 405 LND del 3.5.17 con il quale è stata comminata la squalifica per 5 gare al calciatore Cannizzaro Luca Concetto relativamente ai fatti accaduti nella suddetta gara di campionato;
- 3) le distinte delle sanzioni comminate al calciatore Cannizzaro nel corso dell'intera stagione sportiva 2017-2018;
- 4) le distinte delle 10 gare di campionato stagione sportiva 2017-2018 nelle quali risulta schierato il calciatore Cannizzaro, sebbene squalificato.

All'udienza dibattimentale le parti deferite, ritualmente convocate, non sono comparse ne hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nell'atto di deferimento e chiedendo applicarsi:

- inibizione per mesi sei ed ammenda di € 1.000,00 a carico del Sig. Ardizzone Vito , Presidente della società A.S.D. Catania F.C. all'epoca dei fatti;
- inibizione per mesi sei ed ammenda di € 1.000,00 a carico del Sig. Conti Daniele, Dirigente della società A.S.D. Catania F.C. all'epoca dei fatti;
- squalifica per mesi sei ed ammenda di € 1.000,00 a carico del Sig. Cannizzaro Luca Concetto, calciatore della società A.S.D. Catania F.C. all'epoca dei fatti
- penalizzazione di due punti a carico della Società A.S.D. Catania F.C.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che i fatti in contestazione sono fondati e pienamente documentati.

In particolare appare provato:

che il Calciatore Cannizzaro Luca Concetto ha subito una squalifica per 5 gare nel corso della stagione sportiva 2016-2017, durante la sua militanza con la società Aci Catena 1973 (gara di play off del 30.4.17 Floridia/Aci Catena);

che detta squalifica risulta scontata solo per 1 gara, non essendo stato schierato nella gara finale play off Aci Catena1973/Lineri Misterbianco del 14.7.17

che la partecipazione alle 10 gare di campionato della stagione sportiva 2017-2018 nelle file della nuova società A.S.D. Catania F.C. risulta irregolare risultando non scontata la residua squalifica di 4 giornate.

Tutto ciò premesso, ritenuto che l'effettiva partecipazione alle gare e l'utilizzazione di calciatori in pendenza di squalifica, comporta la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 10 comma 6 C.G.S. e considerato ancora che la società deferita debba rispondere per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. per quanto commesso dal proprio Presidente e dai propri tesserati,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- inibizione per mesi due a carico del Sig. Ardizzone Vito , Presidente della società A.S.D. Catania F.C. all'epoca dei fatti;
- inibizione per mesi due a carico del Sig. Conti Daniele, Dirigente della società A.S.D. Catania F.C. all'epoca dei fatti;
- squalifica per mesi tre a carico del Sig. Cannizzaro Luca Concetto, Calciatore della società A.S.D. Catania F.C. all'epoca dei fatti;
- penalizzazione di due punti a carico della Società A.S.D. Catania F.C.

Il Presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale e alla parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 46/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. SALVATORE CIARAMITARO (Presidente della A.S.D. Città di Carini)
A.S.D. CITTA' DI CARINI

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 5941/85 pfl 18-19 MS/CS/gt del 13 dicembre 2018

- a) Il sig. Salvatore Ciaramitaro, all'epoca dei fatti e attualmente Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Città di Carini, per rispondere nella richiamata qualità: della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. con riferimento agli artt. 15 del C.G.S. e 30 comma 2 dello Statuto Federale per avere, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale e in violazione della clausola compromissoria, chiesto, con ricorso depositato il 26 luglio 2017, al Giudice di Pace di Palermo l'emissione di una ingiunzione di pagamento a carico della Polisportiva Dilettantistica Iccarense, di euro 4.124,57, oltre interessi e spese di giudizio a saldo della fattura n.5 del 16 maggio 2016 relativa al pagamento asseritamente dovuto, per l'utilizzo per il Campionato Giovanissimi Regionali della struttura Sportiva "Pasqualino Stadium" di Carini e degli annessi servizi, nella stagione sportiva 2015/2016 dal 4 ottobre 2015 al 23 marzo 2016.
- b) La Società A.S.D. Città di Carini per rispondere a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere nella stagione calcistica 2017/2018 dal proprio Presidente e legale rappresentante in narrativa.

Preliminarmente il Presidente rappresenta che è pervenuta istanza di rinvio dell'udienza, da parte del difensore del sig. Ciaramitaro Salvatore, adducendo impedimento dovuto ad improrogabili motivi di carattere professionale.

Il rappresentante della Procura Federale si oppone all'accoglimento della richiesta di rinvio.

Il Tribunale, ritenuto legittimo l'impedimento rappresentato, dispone il rinvio dell'udienza al giorno 19/02/2019 alle ore 15,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone il rinvio dell'udienza al giorno 19/02/2019 alle ore 15,00 dandone comunicazione alle parti nei modi di rito.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 29 gennaio 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI